

**CALENDARIO
DELLE OPERAZIONI DEL PROCEDIMENTO PER LE ELEZIONI
REGIONALI DI
domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010**

Avvertenza

Il presente calendario riassume gli adempimenti del procedimento elettorale in vista delle elezioni regionali del 28-29 marzo, segnalando per ciascuno di essi la fonte normativa e il soggetto competente.

INDICE

45° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 11 febbraio 2010
44° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 12 febbraio 2010
43° giorno antecedente quello della votazione	sabato 13 febbraio 2010
42° giorno antecedente quello della votazione	domenica 14 febbraio 2010
41° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 15 febbraio 2010
40° giorno antecedente quello della votazione	martedì 16 febbraio 2010
39° giorno antecedente quello della votazione	mercoledì 17 febbraio 2010
38° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 18 febbraio 2010
37° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 19 febbraio 2010
36° giorno antecedente quello della votazione	sabato 20 febbraio 2010
35° giorno antecedente quello della votazione	domenica 21 febbraio 2010
34° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 22 febbraio 2010
33° giorno antecedente quello della votazione	martedì 23 febbraio 2010
32° giorno antecedente quello della votazione	mercoledì 24 febbraio 2010
31° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 25 febbraio 2010
30° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 26 febbraio 2010
29° giorno antecedente quello della votazione	sabato 27 febbraio 2010
28° giorno antecedente quello della votazione	domenica 28 febbraio 2010
27° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 1 marzo 2010
26° giorno antecedente quello della votazione	martedì 2 marzo 2010
25° giorno antecedente quello della votazione	mercoledì 3 marzo 2010
24° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 4 marzo 2010
23° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 5 marzo 2010
22° giorno antecedente quello della votazione	sabato 6 marzo 2010
21° giorno antecedente quello della votazione	domenica 7 marzo 2010
20° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 8 marzo 2010
19° giorno antecedente quello della votazione	martedì 9 marzo 2010
18° giorno antecedente quello della votazione	mercoledì 10 marzo 2010
17° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 11 marzo 2010
16° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 12 marzo 2010
15° giorno antecedente quello della votazione	sabato 13 marzo 2010
14° giorno antecedente quello della votazione	domenica 14 marzo 2010
13° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 15 marzo 2010
12° giorno antecedente quello della votazione	martedì 16 marzo 2010
11° giorno antecedente quello della votazione	mercoledì 17 marzo 2010
10° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 18 marzo 2010
9° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 19 marzo 2010
8° giorno antecedente quello della votazione	sabato 20 marzo 2010
7° giorno antecedente quello della votazione	domenica 21 marzo 2010
6° giorno antecedente quello della votazione	lunedì 22 marzo 2010
5° giorno antecedente quello della votazione	martedì 23 marzo 2010
4° giorno antecedente quello della votazione	mercoledì 24 marzo 2010
3° giorno antecedente quello della votazione	giovedì 25 marzo 2010
2° giorno antecedente quello della votazione	venerdì 26 marzo 2010
1° giorno antecedente quello della votazione	sabato 27 marzo 2010

Domenica 28 marzo 2010 giorno della votazione

Lunedì 29 marzo 2010 giorno in cui prosegue la votazione iniziata domenica 28 marzo 2010

Giovedì 11 febbraio 2010

45° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione a cura del Sindaco del manifesto di convocazione dei comizi elettorali con il quale viene dato avviso agli elettori del decreto del Presidente della Giunta regionale che fissa la data della votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana nei giorni di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010.

(Art. 1 comma 5 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74; art. 18 DPR 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod, art.3, co.6 l.108/1968).

Scadenza del termine entro cui i comuni curano gli adempimenti **relativi alle liste elettorali:**

- a) per il perfezionamento da parte degli Ufficiali Elettorali dell'iscrizione nelle proprie liste degli elettori immigrati già cancellati da altri Comuni;
- b) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali, relativamente agli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in dell'autorità giudiziaria *(art. 32, 1 comma TU 223/1967);*
- c) per le variazioni per cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune *(art. 41 TU 223/1967);*
- d) per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune *(art.32, comma 1 TU 223/1967).*

Giorno a decorrere dal quale la **comunicazione politica** radio televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio dei candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto fra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione. *(Art. 4 comma 1 l. 22 febbraio 2000 n.28)*

È vietato a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali ed indispensabili per assolvere le proprie funzioni fino alla chiusura delle operazioni di voto *(art.9, comma 1, l. 22 febbraio 2000 n.28).*

Da venerdì 12 febbraio sino a giovedì 25 febbraio 2010

Nei giorni che precedono la data di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, dal 44° giorno al 31° giorno antecedenti quello della votazione

Periodo nel quale tutti i Comuni nei quali si svolgono le elezioni regionali devono assicurare agli elettori di qualunque Comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati relative alle predette consultazioni, durante l'orario di apertura dei propri uffici e comunque per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e nelle giornate di sabato (20 febbraio) e domenica (21 febbraio) antecedenti il termine di presentazione delle liste. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei Comuni con meno di tremila abitanti.

(Art. 3 comma 3 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro domenica 14 febbraio 2010

Entro il 3° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco, corrispondente al 42° giorno antecedente quello della votazione

Costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali da parte del Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il capoluogo di provincia.

(Art. 2 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n.74 e art. 8 comma 1 e 2 l. 17 febbraio 1968, n.108 e succ. mod.).

Entro martedì 16 febbraio 2010

Entro il 5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione

Costituzione dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali da parte del Presidente della Corte d'appello. *(Art. 2 comma 2 legge regionale 23 dicembre 2004, n.74 e art. 8 comma, l. 17 febbraio 1968, n.108 e succ. mod.).*

Da martedì 16 febbraio a lunedì 8 marzo 2010

Dal 40° giorno 20° giorno antecedenti quello della votazione

Periodo entro il quale le **persone affette da infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritte la richiesta di esercizio del voto presso l'abitazione in cui dimorano**, unitamente a certificato medico attestante l'infermità *(art. 1, commi 1 e 3 del D.L. 3.1.2006 n. 1, convertito nella legge 22/2006).*

Il sindaco provvede, appena ricevuta la documentazione prescritta dalla legge, a includere i nomi degli ammessi al voto a domicilio in **appositi elenchi** distinti per sezioni e a rilasciare ai richiedenti attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi.

(Art. 1, comma 5 del D.L. 3.1.2006 n. 1, convertito nella legge 22/2006).

Per gli elettori ammessi al voto a domicilio in una dimora ubicata in comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco, oltre agli adempimenti di appena ricordati comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove avviene la raccolta del voto a domicilio.

(Art. 1, comma 6 D.L. 3.1.2006 n. 1, convertito nella legge 22/2006).

Entro domenica 21 febbraio 2010

Entro il 10° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco corrispondente al 35° giorno antecedente quello della votazione

Compilazione, da parte dell'ufficiale elettorale, **di un elenco** in triplice copia **dei cittadini che**,

pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno della votazione (domenica 28 marzo).

(Art. 33, 1 comma, del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223)

Una copia dell'elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale circondariale, la quale depenna, dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco. *(art. 33, secondo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223)*

Pubblicazione della seconda copia dell'elenco nell'albo pretorio. *(art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223)*

Deposito della terza copia dell'elenco nella segreteria del Comune *(art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223)*

Lunedì 22 febbraio 2010

34° giorno antecedente quello della votazione

Termine entro il quale devono pervenire, al sindaco del Comune, le domande di coloro che – non partecipando direttamente alla competizione elettorale con proprie candidature e liste di candidati – intendano eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*), e successive modificazioni. *(Art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e succ. mod.)*

Da martedì 23 febbraio a giovedì 25 febbraio 2010

Dal 33° giorno al 31° giorno antecedenti quello della votazione

Delimitazione, da parte della giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale che saranno effettuate sia da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale con proprie candidature e liste di candidati, sia da parte di coloro che non vi partecipano direttamente.

(Articoli 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e succ. mod.)

Giovedì 25 febbraio 2010

31° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la giunta comunale delimita gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

(Art. 2,3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e succ. mod.)

Entro venerdì 26 febbraio 2010

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione Elettorale Circondariale iscrive i nominativi degli elettori nelle liste elettorali per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età ovvero per riacquisto del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative.

(Art. 32, quarto comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e succ. mod.)

Venerdì 26 febbraio 2010

30° giorno antecedente quello della votazione

Ore 8. – **Inizio della presentazione delle liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale**, comprensive dei candidati regionali, presso la cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. La cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta dalle otto alle venti.

(Art. 11 legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 e art. 3 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74; art.8 l.108/1968)

Ore 8. – **Inizio della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale** e dei simboli da cui sono contrassegnati i candidati Presidenti e i gruppi di liste alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. La cancelleria dell'Ufficio centrale regionale rimane aperta dalle ore otto alle ore venti.

(Art. 11 e 12 legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 art.4 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Gli uffici elettorali dei Comuni rimangono aperti dalle ore 8 alle ore 20.

Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi; di ogni forma di propaganda luminosa mobile; del lancio o del getto di volantini nonché dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili, fuori dei casi previsti dall'art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modificazioni alla disciplina della propaganda elettorale)

Possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.*(Art. 6 legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. mod.)*

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia. *(Art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130)*

Inizio della facoltà per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali di trasmettere messaggi auto-gestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità definite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei criteri di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. *(Art. 4 comma 3 e 5 legge 22 febbraio 2000, n.28)*

Sabato 27 febbraio 2010

29° giorno antecedente quello della votazione

Ore 12. – **Scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale**, comprensive dei candidati regionali, presso la cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. *(Art. 11 legge regionale 13 maggio 200 n. 25 e art. 3 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)*

Ore 12. – **Scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale** e dei simboli da cui sono contrassegnati i candidati e i gruppi di liste presso la cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. *(Art.12 legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 art.4 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)*

Ore 24. – **Scadenza del termine entro il quale ogni Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere le liste dei candidati circoscrizionali e regionali all'Ufficio centrale regionale per le verifiche** di propria competenza circa l'ammissibilità dei simboli e delle candidature. *(Art. 6 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)*

Entro domenica 28 febbraio 2010

Entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature

Corrispondente al 28° giorno antecedente quello della votazione

Entro le ore 12. – **L’Ufficio centrale circoscrizionale compie le verifiche** previste dalla legge sui candidati e sulle liste. Provvede quindi all’ammissione delle liste o alla loro esclusione o eventualmente alla cancellazione dalle liste di nomi di candidati che non rispettino le condizioni di legge. (Art. 5 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro le ore 12. – **L’Ufficio centrale regionale, sentiti i rappresentanti di lista, compie le verifiche** di propria competenza circa l’ammissibilità dei simboli e delle candidature e decide in conseguenza l’ammissione o l’esclusione dei simboli, delle candidature e dei gruppi di liste e le comunica ai delegati di lista e ai rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste. (Art.6 commi 1, 2, 3 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro le ore 20 - **I delegati di ogni lista possono prendere cognizione delle contestazioni** mosse dall’Ufficio centrale circoscrizionale nonché delle modificazioni che il medesimo abbia apportato alla rispettiva lista provinciale. (Art. 5 comma 2 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro lunedì 1 marzo 2010

Entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per l’esame delle candidature

Corrispondente al 27° giorno antecedente quello della votazione

Ore 12 – **L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi** per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere nuovi documenti e per deliberare seduta stante. Nella stessa giornata, le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale vengono comunicate ai delegati di lista. (Art. 5 comma 3 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Alla scadenza delle ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni dell’ufficio centrale regionale i delegati e i rappresentanti di ciascun gruppo di liste possono presentare **opposizione** avverso le decisioni stesse. (Art. 6 comma 4 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro martedì 2 marzo 2010

26° giorno antecedente quello della votazione

Entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione di esclusione di liste o candidati da parte dell’ufficio centrale circoscrizionale, i delegati di lista possono **presentare ricorso all’Ufficio centrale regionale** contro le decisioni stesse, depositandolo presso l’Ufficio centrale circoscrizionale.

Nella stessa giornata **l’Ufficio centrale circoscrizionale invia il ricorso con le proprie controdeduzioni all’Ufficio centrale regionale** che decide nei due giorni successivi. (Art. 5 comma 4 e 5 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro la scadenza delle ventiquattro ore dalla eventuale presentazione di opposizione alle proprie decisioni circa l’ammissibilità dei simboli e delle candidature l’Ufficio centrale regionale delibera in via definitiva. (Art. 6 comma 4 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Regione Toscana – Direzione Generale della Presidenza

L'ufficio centrale circoscrizionale, nel caso in cui non siano stati presentati ricorsi, **effettua i sorteggi** per determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali collegate sulla scheda elettorale. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei delegati di lista. (*Articolo 7 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74*)

Effettuato il sorteggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale ne comunica immediatamente l'esito affinché si possa procedere alla stampa delle schede e dei manifesti con le liste dei candidati e i relativi contrassegni. (*Articolo 7, comma 1, lettera c) legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74*)

Entro mercoledì 3 marzo 2010

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione

Spedizione agli elettori residenti all'estero a cura del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di una cartolina avviso nella quale sono indicati il tipo o i tipi di elezione che si svolgono domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 e le avvertenze per il ritiro della tessera elettorale presso gli uffici del Comune. (*Art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40*)

Tra mercoledì 3 marzo 2010 e lunedì 8 marzo 2010

Tra il 25° giorno e il 20° giorno antecedente quello della votazione

Nomina da parte della Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati designati presso la prima sezione del Comune di un numero di nominativi compresi nell'albo degli **scrutatori** di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

Della data dell'adunanza deve essere dato annuncio al pubblico due giorni prima dell'adunanza stessa, con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del Comune. (*Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni*)

Entro giovedì 4 marzo 2010

24° giorno antecedente quello della votazione

L'ufficio centrale regionale decide i ricorsi presentati avverso le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e comunica le decisioni entro 24 ore ai ricorrenti e all'Ufficio centrale circoscrizionale. (*art. 5 comma 5 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74*)

Venerdì 5 marzo 2010

23° giorno antecedente quello della votazione

A seguito della comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi eventualmente presentati avverso le proprie decisioni, **l'Ufficio centrale circoscrizionale effettua i sorteggi per determinare l'ordine dei candidati** alla carica di Presidente della Giunta regionale e

delle liste provinciali collegate sulla scheda elettorale. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei delegati di lista.

Effettuato il sorteggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale ne **comunica immediatamente** l'esito affinché si possa **procedere alla stampa delle schede** e dei manifesti con le liste dei candidati e i relativi contrassegni. (*Articolo 7, comma 1 lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74*)

Lunedì 8 marzo 2010

20° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista per le elezioni regionali designati presso la prima sezione del Comune, deve **nominare** un numero di nominativi, compresi nell'albo degli **scrutatori**, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione di ciascun ufficio elettorale di sezione. (*Art. 6 comma 1 legge 8 marzo 1989, n. 95 e succ. mod.*)

Entro sabato 13 marzo 2010

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione

Affissione, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del **manifesto** recante le liste dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale. (*Art. 7 comma 1, lettera b), legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74*).

Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori. (*Art. 32 quarto comma del testo unico dell'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223 e succ. mod.*).

Il Sindaco notifica l'avvenuta nomina a coloro che sono stati nominati scrutatori di seggio elettorale (a norma dell'art. 6 comma 1, della legge 1989, n. 95, e successive modificazioni), per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Entro 48 ore dalla notificazione della nomina, i nominati devono comunicare l'eventuale grave impedimento al Sindaco perché provveda a sostituire le persone impedito. (*Art. 6, comma 3, legge 8 marzo 1989, n. 95 e succ. mod.*).

Da sabato 13 marzo a lunedì 29 marzo 2010

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione

Divieto di rendere pubblici o comunque di diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente quello del divieto. (*Art. 8 comma 1 legge 22 febbraio 2000, n. 28*)

I risultati dei sondaggi effettuati in periodo precedente quello del divieto possono essere diffusi solo se accompagnati dalle indicazioni dell'articolo 8 comma 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. (*Art. 8 comma 3 legge 22 febbraio 2000, n. 28*)

Entro giovedì 18 marzo 2010

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

L'Ufficiale elettorale del Comune invia alla Commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze. (art. 38, terzo comma del testo unico dell'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223).

Entro sabato 20 marzo 2010

Entro l'8° giorno antecedente quello della votazione

Il presidente della Commissione elettorale circondariale invia al Sindaco di ciascun Comune del circondario un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione. (Art. 18 secondo comma del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

Entro martedì 23 marzo 2010

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dagli Ufficiali elettorali dei Comuni compresi nel territorio del circondario, per la variazione della sede degli uffici elettorali di sezione.

(Art. 38 terzo comma, art. 4 bis e art. 33, primo comma del testo unico sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223)

Da martedì 23 marzo a lunedì 29 marzo 2010

Dal 5° giorno antecedente quello della votazione sino ai giorni della votazione compresi

Gli uffici comunali devono rimanere aperti ogni giorno, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni (domenica 28 marzo dalle 8 alle 22 e lunedì 29 marzo dalle 7 alle 15) per consentire il rilascio o il ritiro delle tessere elettorali non recapitate al domicilio degli elettori ed eventualmente, ove richiesto, dei relativi duplicati.

(art. 9 DPR 8 settembre 2000, n. 299 e succ. mod.)

Entro giovedì 25 marzo 2010

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione

Il Sindaco del Comune **notifica** agli interessati l'avvenuta **nomina a scrutatore** di seggio elettorale in sostituzione dei rinunciatari per grave inadempimento.

(Art. 6 commi 3 e 4 legge 8 marzo 1989, n. 95 e succ. mod.)

Scadenza del termine entro il quale gli **elettori ricoverati** nei luoghi di cura devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza. (Art. 42 TU 16 maggio 1960, n. 570; art. 9 legge 23 aprile 1976, n.136)

Scadenza del termine entro il quale **gli elettori detenuti** aventi diritto al voto devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione. (Artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136)

Trasmissione al Sindaco, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale, **dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista** presso il seggio. (Art. 35 primo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570; art. 3 comma 5 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro venerdì 26 marzo 2010

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

Consegna ai Sindaci dei Comuni della Provincia, da parte della Prefettura, **delle cassetine** contenenti i timbri per le sezioni elettorali.

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali. (Art. 40, sesto comma, TU sull'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223)

Presentazione, al segretario comunale, **degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste** dei candidati alle elezioni regionali presso i singoli seggi elettorali.

Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio (27 marzo) oppure la mattina stessa dell'elezione (28 marzo) purché prima che abbiano avuto inizio le operazioni di votazione.

(Art. 35 secondo comma, 47 primo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570).

Venerdì 26 marzo 2010

2° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione. (Art. 38, ultimo comma, TU elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223).

Scadenza del termine entro il quale il Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli **elettori che chiedono di votare nel luogo di cura** in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati deve:

a) **includere i nominativi** degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;

b) **rilasciare ai richiedenti un'attestazione** nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a).

(Art. 42, terzo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod. e art. 8, terzo comma, legge 23 aprile 1976, n. 136, e succ. mod.).

Sabato 27 marzo 2010
Giorno antecedente quello della votazione

Inizio del **divieto di effettuare**, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

- **i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta**, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **la nuova affissione di stampati**, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;

- **la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.**

(Art. 9 legge 4 aprile 1956, n.212 e succ. mod.; art. 9 bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, come aggiunto dall'articolo unico legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10).

Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei naviganti, marittimi e aviatori che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di votare per le elezioni regionali nel Comune in cui si trovano.

(Art. 1 lett. f) decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1976, n. 240; art. 50, secondo comma, TU per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361 e succ. mod.).

Prima dell'insediamento del seggio

Consegna ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, **del materiale** occorrente per la votazione; consegna **degli elenchi** degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, autorizzati a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione; consegna degli elenchi degli elettori che votano a domicilio, consegna degli altri elenchi. *(Art. 27, primo comma. ed art. 42, terzo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.; art. 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, comma 6 del DL 1/2006)*

Ore 16 – **Costituzione dell'ufficio elettorale** di sezione da parte del Presidente *(Art. 47 TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)*

Autenticazione e timbratura delle schede di votazione per le elezioni regionali. *(Art. 47 TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)*

All'atto dell'insediamento del seggio

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, **fissa le ore** in cui gli **elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.**

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.

(Art. 44, primo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.; art. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n.136 e succ. mod.).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione, **degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste** presso la sezione medesima, che non siano già stati presentati, in precedenza, al segretario comunale.

(Art. 35, secondo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)

Concluse tutte le operazioni sopra indicate:

Il presidente provvede a **sigillare le urne**, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda, per il prosieguo delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, alle 8 del mattino del giorno dopo, domenica 28 marzo.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi.

(Art. 47, undicesimo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)

Domenica 28 marzo 2010 2010

Giorno della votazione

Continuano ad essere **vietati**:

- ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale;
- la diffusione di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori:

(Art. 9 legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. mod.; art. 9 bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, come aggiunto dall'articolo unico legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10; art. 8 comma 2 legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Ore 8

Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente, (sabato 27 marzo), agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi; quindi alle ore 8 dichiara aperta la votazione. *(Art. 48, primo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)*

Prima dell'inizio della votazione

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste provinciali presso la sezione medesima, che non siano già stati presentati, in precedenza, al segretario comunale. *(Art. 35, secondo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)*

Dalle ore 8 alle ore 22 - Operazioni di votazione

(Art. 1 comma 3 l.r. 23 dicembre 2004, n. 74)

Ore 22 - Chiusura della votazione e rinvio delle operazioni di votazione alle ore 7 di domani mattina lunedì 29 marzo.

Lunedì 29 marzo 2010

Giorno in cui prosegue la votazione iniziata domenica 28 marzo

Ore 7 – Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

Inizio delle operazioni di voto.

Ore 15 – Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei

locali del seggio; quindi dichiara chiusa la votazione. (Art. 53 TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)

Immediatamente dopo la chiusura della votazione-

Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro previste dall'articolo 53 del testo unico 16 maggio 1960, n.570 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato)

(Art. 53 TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)

Appena compiute le operazioni di riscontro il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

(Art. 59 TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)

Non appena terminate le operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Art. 9 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)